

# MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

## DECRETO 17 marzo 2010

**Concessione del trattamento di mobilita' per i lavoratori della S.S.C. Societa' Sviluppo Commerciale S.r.l. (Carrefour SSC Srl.**

IL MINISTRO DEL LAVORO  
E DELLE POLITICHE SOCIALI

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, come modificato dall'art. 7-ter, comma 4, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;

Visti gli accordi sottoscritti tra il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e le Regioni Campania (16 aprile 2009) e Puglia (16 aprile 2009) che stabiliscono che il trattamento di sostegno al reddito spettante a ciascun lavoratore e' integrato da un contributo connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro in misura pari al 30% del sostegno al reddito e posto a carico del FSEPOR;

Visto l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, in data 6 agosto 2009, relativo alla S.S.C. Societa' Sviluppo Commerciale srl (CARREFOUR SSC srl), unita' di Casoria (Napoli), Capodrise (Caserta), Bari e Cavallino (Lecce), per la quale sussistono le condizioni previste dalla normativa sopra citata, ai fini della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa;

Vista la nota del 25 agosto 2009 con la quale la Regione Puglia si e' assunta l'impegno all'erogazione della propria quota parte del sostegno al reddito (30%) che sara' concesso in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.S.C. Societa' Sviluppo Commerciale srl (Carrefour SSC srl), in conformita' agli accordi siglati presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;

Vista la nota del 20 ottobre 2009 con la quale la Regione Campania si e' assunta l'impegno all'erogazione della propria quota parte del sostegno al reddito (30%) che sara' concesso in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.S.C. Societa' Sviluppo Commerciale srl (CARREFOUR SSC srl), in conformita' agli accordi siglati presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;

Vista l'istanza di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, presentata dalla s.s.c. Societa' Sviluppo Commerciale srl (CARREFOUR SSC srl) in favore dei lavoratori dipendenti presso le sedi di Casoria (Napoli), Capodrise (Caserta), Bari e Cavallino (Lecce), per il periodo dall'1° agosto 2009 al 31 luglio 2010;

Visto lo stanziamento di 600 milioni di euro - a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 e successive modificazioni - previsto dall'art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203;

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati;

Decreta:

Art. 1

Ai sensi dell'art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, come modificato dall'art. 7-ter, comma 4, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e' autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali in data 6 agosto 2009, in favore di un numero massimo di 269 lavoratori della S.S.C. Societa' Sviluppo Commerciale srl (CARREFOUR SSC srl), per le unita' di Casoria (Napoli), Capodrise (Caserta), Bari e Cavallino (Lecce), per i periodi di seguito indicati:

unita' di Casoria (Napoli) - 75 lavoratori dal 1° agosto 2009 al 31 luglio 2010;

unita' di Capodrise (Caserta) - 54 lavoratori dal 1° agosto 2009 al 31 luglio 2010;

unita' di Bari - 70 lavoratori dal 1° agosto 2009 al 25 ottobre 2009;

unita' di Cavallino (Lecce) - 70 lavoratori dal 1° agosto 2009 al 30 settembre 2009.

A valere sullo stanziamento di cui all'art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, sul Fondo per l'Occupazione viene imputata l'intera contribuzione figurativa e il 70% del sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa.

Il predetto trattamento e' integrato da un contributo connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro di misura pari al 30% del sostegno al reddito, a carico del FSE - POR regionale.

Fermo restando l'ammontare complessivo dell'intervento FSE calcolato secondo la predetta percentuale, la percentuale medesima puo' essere calcolata mensilmente oppure sull'ammontare complessivo del sostegno al reddito, con conseguente integrazione verticale dei fondi nazionali.

In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo per l'Occupazione sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 2.724.989,49.

Matricola INPS: 4961949488

Pagamento diretto: NO.

## Art. 2

L'onere complessivo a carico del Fondo per l'Occupazione, pari ad euro 2.724.989,49, graverà sullo stanziamento di cui dell'art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203.

## Art. 3

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilita' finanziarie, individuato dal precedente art. 2, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e' tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze.

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 17 marzo 2010

p. Il Ministro del lavoro  
e delle politiche sociali  
Il Sottosegretario delegato  
Viespoli

Il Ministro dell'economia  
e delle finanze  
Tremonti